




CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 520/XIX Sess./2020

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
26/03/2020 U-np/2214/2020



Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Federazioni e Consulte degli
Ordini degli Ingegneri
LORO SEDI

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 – Riscontro VV.F. alla richiesta di differimento e proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio.

Cari Presidenti,

si allega la lettera (DCPREV prot. 4662 del 24/03/2020) con cui il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha risposto alla richiesta della Rete delle Professioni Tecniche (circolare CNI prot. 510 del 17/03/2020) in merito all'oggetto.

Si evidenzia la conferma affermativa per i differimenti relativi alle prime quattro richieste: integrazione di documentazione per le richieste di valutazione del progetto, per le istanze di deroga, rinnovi di conformità antincendio, ottemperanza alle prescrizioni a seguito di sopralluoghi VV.F..

Viene implicitamente accolta anche la quinta richiesta in merito ai procedimenti derivanti dalle violazioni di natura penale di cui all'art. 20 del D.lgs. 758/1994, sulla base del richiamato art. 83 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18; quindi vengono differiti anche i termini di adeguamento delle misure antincendio imposti alle attività oggetto di accertamento da parte del funzionario dei Vigili del Fuoco in veste di ufficiale di polizia giudiziaria.

Con riferimento all'obbligo di aggiornamento periodico dei professionisti antincendio, i Vigili del Fuoco hanno richiamato la facoltà degli Ordini di erogare gli eventi di aggiornamento in modalità streaming sincrono (per i soli seminari), mentre la Rete delle Professioni Tecniche ribadirà la richiesta di allungamento della durata del quinquennio di riferimento in corso, per tutto il periodo di emergenza e comunque per la durata non inferiore a 120 giorni.

Si comunica infine che è stato chiesto per le vie brevi, alla Direzione Centrale dei VVF ed al Capo del Corpo Nazionale di cogliere l'occasione, in questo periodo di

rallentamento delle attività progettuali, per smaltire buona parte delle pratiche arretrate sulle valutazioni dei progetti di prevenzione incendi; il Capo Ing. Dattilo si è impegnato ad inviare nota in tal senso ai Comandi provinciali.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



Allegato: lettera VV.F. DCPREV prot. 4662 del 24/03/2020



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Al Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche
Ing. Armando Zambrano

info@reteprofessionitecniche.it

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 – richiesta differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio. Rif. Prot. 068/2020 del 16 marzo 2020.

Caro Armando,

con riferimento alla richiesta indicata in oggetto, si evidenzia che il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 70 del 17 marzo 2020, fornisce la risposta alle prime quattro criticità rappresentate.

Per quanto riguarda la quinta criticità rappresentata, da parte del CNVVF verrà certamente adottata la massima dilatazione dei termini, anche se si evidenzia che il DLgs 758/1994 accorpa le competenze di più Ministeri, per cui non è facoltà del CNVVF né del solo Ministero dell'Interno modificare le scadenze previste. Tuttavia, il citato decreto-legge fornisce di fatto una soluzione alla criticità, prevedendo all'art. 83 la sospensione dei procedimenti giudiziari in cui rientra la fattispecie di cui si tratta.

Infine, in merito all'aggiornamento a distanza, si informa che lo stesso è già possibile con sistema streaming sincrono (videoconferenza) effettuato da più sedi, che possono essere individuali (studio o abitazioni) o collettive (uffici e sedi degli Ordini). Tale modalità è stata autorizzata per l'aggiornamento tecnico professionale dal Capo del CNVVF con nota prot. 7888 del 22.6.2016.

Cordiali saluti

IL CAPO DEL CORPORAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTO)